

(N. 470)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori pubblici

(TUPINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1949

Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per provvedere alla revisione dei prezzi contrattuali in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione di danni di guerra alle opere del porto di Genova.

ONOREVOLI SENATORI. — Con i decreti legislativi 22 settembre 1945, n. 710 e 24 gennaio 1947, n. 52, fu autorizzata la complessiva spesa di lire 3 miliardi per la esecuzione dei lavori necessari per rimettere in pristino le opere e gli impianti del porto di Genova distrutte o danneggiate da eventi bellici.

Detta somma, però, all'atto pratico, è risultata insufficiente sia perchè in corso di esecuzione dei lavori si sono potuti constatare danni maggiori di quelli riscontrati nei primi accertamenti, sia per gli aumenti verificatisi nel costo della mano d'opera e dei materiali.

La somma necessaria per i pagamenti dei compensi di revisione di prezzi contrattuali, segnalata dal Consorzio Autonomo del porto di Genova, al quale sono state demandate la progettazione e la esecuzione delle opere, è di

lire 450 milioni, di cui però lire 200 milioni occorrono con particolare urgenza, mentre le restanti lire 250 milioni possono essere differite.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge col quale oltre ad autorizzare la detta spesa di lire 200 milioni (articoli 1 e 3) si dispone la corrispondente riduzione della spesa autorizzata in base all'articolo 10, lettera b), della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso.

Con l'articolo 2, analogamente a quanto è stato disposto con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, si dispone che la detta somma di lire 200 milioni occorrente per le revisioni sia accreditata al Consorzio del porto di Genova nell'appro-

sita contabilità speciale, salvo al Consorzio l'obbligo di presentare al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico dei prelevamenti e che i pagamenti siano disposti previa autorizzazione da parte del Ministero predetto, sentiti i competenti organi.

Tale sistema, seguito per le spese relative ai lavori, ha dato buoni risultati, in quanto ha consentito al Consorzio di effettuare sollecita-

tamente i pagamenti, senza che ciò fosse a scapito del controllo del Ministero competente.

L'articolo 4 contiene la delega al Ministro del Tesoro di effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, mentre l'articolo 5, data l'urgenza di effettuare i pagamenti in conto delle revisioni, dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni per provvedere agli oneri dipendenti dalle revisioni dei prezzi dei contratti di appalto relativi ai lavori di riparazione dei danni di guerra subiti dalle opere del porto di Genova al cui finanziamento è stato fatto fronte con le speciali autorizzazioni di spesa disposte con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 52.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà accreditata a favore del Consorzio Autonomo del porto di Genova nella contabilità speciale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, ed il Consorzio presenterà al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.

I pagamenti avranno luogo previa approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici degli elaborati delle revisioni, sentiti gli organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 lettera *b*) della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49 è ridotta di lire 200 milioni.

Art. 4.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.